

Delibera n° 2673

Estratto del processo verbale della seduta del
30 dicembre 2014

oggetto:

LR 17/2014, ART 18, COMMA 3 E ART 27 COMMA 5: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI STANDARD DELL'ASSISTENZA PRIMARIA E DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che la legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, stabilisce

- all’art. 18, comma 2, che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria
- all’art 27, comma 5, che con deliberazione della giunta regionale sono individuati l’elenco delle funzioni assistenziali per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno infantile, di riabilitazione e dei servizi, il numero dei posti letto ordinari e di day hospital per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno infantile, di riabilitazione, il relativo modulo organizzativo inerente l’articolazione dirigenziale, con riferimento alla tipologia e alla quantità;

Atteso che la citata legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, all’art 26 adotta, quale standard per la definizione del numero dei posti letto, il valore di 3 posti letto per mille abitanti per acuti e di 0,7 per mille abitanti per al riabilitazione, di cui 0,3 nelle strutture ospedaliere e 0,4 nelle residenze intermedie e che tali valori sono comprensivi dei posti letto nelle strutture private accreditate;

Preso atto della necessità di acquisire, ai sensi dell’art. 18, comma 3 e dell’art 27 comma 5 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, ai fini dell’approvazione definitiva del presente provvedimento, il parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo;

Rilevato che a tal fine è stata adottata in data 19 dicembre 2014 la DGR n. 2591 “LR 17/2014, art 18, comma 3 e art 27 comma 5: approvazione preliminare degli standard dell’assistenza primaria e dell’assistenza ospedaliera” e che la stessa DGR con gli standard allegati ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione consiliare competente in data 29 dicembre 2014;

Ravvisata l’opportunità di accogliere alcune richieste di specificazione effettuate nel corso della discussione del provvedimento con l’intento di rendere più chiare alcune delle note descrittive;

Visti gli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, nei quali sono rispettivamente individuati

- il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria,
- le funzioni con le dotazioni dei posti letto degli ospedali pubblici e privati, nonché il modulo organizzativo delle funzioni stesse;

Considerato che il contenuto dell’allegato 1 risulta coerente con i principi e gli standard organizzativi dell’assistenza primaria di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014;

Considerato altresì che il contenuto dell’allegato 2 risulta coerente con i principi e gli standard organizzativi dell’assistenza ospedaliera di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della citata legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014;

Atteso che ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 17 del 16 ottobre 2014 gli incarichi e gli assetti organizzativi in essere alla data del 31/12/2014 negli enti del Servizio sanitario regionale proseguono fino all’approvazione dell’atto aziendale dei nuovi enti;

Atteso altresì che ai sensi dell’art 9 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, i principi e gli standard organizzativi dell’assistenza primaria e dell’assistenza ospedaliera di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono vincolo per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale nell’adozione delle proposte di atto aziendale di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 17/2014;

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale, all’unanimità

Delibera

1. Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 3 e dell'art 27 comma 5 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014:
 - l'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che definisce il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria;
 - l'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le funzioni con le dotazioni dei posti letto degli ospedali pubblici e privati, nonché il modulo organizzativo delle funzioni stesse;
2. Di stabilire che gli incarichi e gli assetti organizzativi in essere alla data del 31/12/2014 negli enti del Servizio sanitario regionale proseguono fino all'approvazione dell'atto aziendale dei nuovi enti,
3. Di stabilire che i principi e gli standard organizzativi dell'assistenza primaria e dell'assistenza ospedaliera di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono vincolo per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale nell'adozione delle proposte di atto aziendale di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 17/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE